

In attuazione della delega contenuta nella legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nel corso dell'anno 2017 sono state adottate, su proposta del Ministro della Giustizia, iniziative concernenti l'adeguamento del registro delle unioni civili, la modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso ed il coordinamento delle norme in materia penale.

Con il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, si è voluta perseguire una maggiore efficienza del procedimento giurisdizionale volto al riconoscimento della protezione internazionale, investendo sulla specializzazione del giudice e sulla semplificazione delle forme procedurali.

A tal fine, per quanto riguarda il primo aspetto, sono state istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Per il secondo aspetto, invece, sono state dettate disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, mediante l'introduzione di un'estrema semplificazione del rito, pur nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa del richiedente asilo, allineando le forme processuali a quelle previste nei maggiori Paesi europei, ed in conformità al "modello internazionale" di giusto processo. È stato eliminato l'appello avverso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado, rendendo così possibile esclusivamente il ricorso per cassazione.

Nel 2017 è proseguita l'opera, iniziata nell'anno 2016, di individuazione degli strumenti idonei a ridurre l'arretrato della Corte di Cassazione che, come noto, versa in una profonda crisi di funzionamento perché gravata da un elevato numero di ricorsi (più di 80.000 i ricorsi civili e penali iscritti ogni anno).

In particolare, nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, è stata prevista, in via straordinaria e non rinnovabile, la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di 50, tra i magistrati ordinari a riposo da non più di cinque anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, che abbiano svolto funzioni di legittimità e che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni, da assegnarsi all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione tributaria.

Nella medesima disposizione, e con la medesima finalità di eliminare l'arretrato, è inoltre previsto che, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione sono applicati alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.

Contemporaneamente agli interventi normativi, nel corso dell'anno 2017 si è proseguito nell'assunzione di misure di innovazione organizzativa, allo scopo di velocizzare i tempi di definizione dei processi, mediante l'implementazione tecnologica degli uffici ed un più razionale utilizzo delle risorse disponibili al fine di ottimizzare l'organizzazione dei servizi.

Sul piano delle misure dirette ad ottimizzare l'organizzazione dei servizi si colloca, oltre all'Ufficio per il processo - di cui si riferisce nel capitolo relativo alle politiche del personale di magistratura ed in

quello del miglioramento della qualità della giustizia -, il progetto di riforma organica della magistratura onoraria, varato in attuazione della legge 28 aprile 2016, n. 57, che interseca anche la problematica dell'Ufficio per il processo e del quale, parimenti, si riferisce nel capitolo relativo alle politiche del personale di magistratura.

Sempre nell'ottica di efficientamento e modernizzazione del sistema giudiziario, è proseguito, nell'anno 2017, il percorso di trasformazione dell'attività dell'Ispettorato generale da mero controllo della regolarità dell'azione degli uffici giudiziari a momento di verifica trasparente delle *performance* degli stessi, recuperando nelle parti più significative le esperienze che in molti uffici sono state fatte in un recente passato redigendo i bilanci sociali, così da fornire alle strutture periferiche ulteriori strumenti per una più efficace azione in favore del servizio ai cittadini.

In tale direzione, ai fini di una diffusione e condivisione tra gli operatori giudiziari del frutto dell'attività dell'Ispettorato generale, si è avviata nell'anno 2017 la pubblicazione sul sito del Ministero degli esiti delle ispezioni effettuate presso i vari distretti giudiziari, che, nell'anno in corso, dovrà essere messa a regime e sottoposta agli eventuali opportuni aggiustamenti.

Sul piano dell'implementazione tecnologica, si deve ricordare l'obbligatoria introduzione del processo civile telematico nel primo grado di giudizio ed in quello d'appello.

Per fronteggiare le nuove esigenze nascenti dall'obbligatorietà del processo telematico, sono stati incrementati gli investimenti sostenuti per lo sviluppo del sistema informatico del Ministero della Giustizia, passati da un ammontare annuo compreso tra i 30 ed i 40 milioni di euro del periodo 2009 - 2014 all'ammontare di oltre 94 milioni di euro dell'anno 2015 e di circa 74 milioni di euro dell'anno 2016.

Tali investimenti hanno permesso di implementare il sistema informatico e, quindi, sostenere la costante progressione della domanda dell'utenza, dei giudici e dei dipendenti degli uffici giudiziari di ricorso allo strumento informatico; gli stessi consentiranno altresì, in futuro, di accompagnare la sempre maggiore crescita della digitalizzazione del processo civile.

E' sufficiente, a proposito della progressione nel ricorso allo strumento informatico, rammentare qualche dato: dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2017 sono stati depositati, da parte di avvocati e altri professionisti abilitati, quasi 20 milioni di atti telematici, in costante crescita di anno in anno; nel medesimo periodo temporale si è manifestata, altresì, la convinta adesione della magistratura all'uso attivo della piattaforma, come testimoniato dagli oltre 11 milioni di provvedimenti "nativi digitali" depositati dai giudici civili; le comunicazioni telematiche di cancelleria, estese ormai anche ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione, hanno raggiunto e superato i 50 milioni, consentendo, negli ultimi tre anni, un risparmio stimato in 178 milioni di euro.

Per l'aspetto dell'implementazione tecnologica si deve ricordare anche l'avvenuto completamento della fase sperimentale del c.d. "pacchetto ispettori", sistema organico di estrattori dei dati dai registri informatici del civile, che metterà a disposizione non solo del corpo ispettivo, ma degli stessi dirigenti e magistrati, uno strumento di conoscenza e di costante autodiagnosi dell'attività degli uffici, duttile ed

immediato, che sarà di straordinaria utilità ai fini della programmazione dell'attività e della tempestiva individuazione dei settori in sofferenza.

7.2 I dati del contenzioso civile

Alla luce delle statistiche a consuntivo, particolarmente capillari e attendibili anche grazie alla ormai completa possibilità di utilizzo per i dati del settore civile del *datawarehouse*, si può ritenere che le misure normative ed organizzative adottate nell'ultimo triennio hanno consentito il raggiungimento di importanti risultati, che debbono costituire un forte incentivo a portare a compimento il percorso intrapreso.

Per comprendere meglio i risultati raggiunti, occorre dare conto dello stato del contenzioso civile pendente.

Rispetto al dicembre 2013, in cui erano pendenti circa 4.681.098 cause civili, alla data del 31.12.2017 il totale nazionale (stimato) dei fascicoli pendenti risulta, al netto dell'attività di volontaria giurisdizione (giudice tutelate, ATP e verbalizzazione di dichiarazione giurata), pari a 3.634.146.

L'andamento nazionale del carico dei procedimenti civili conferma, anche per l'anno 2017, il consolidato trend decrescente, con una riduzione della pendenza pari al 3,2%.

In dettaglio, al 31 dicembre 2017 le iscrizioni annuali per tutti i gradi di giudizio sono pari a 3.252.953, mentre le definizioni a 3.361.116 e le pendenze a 3.634.146, ossia 119.849 cause in meno rispetto allo stesso periodo del 2016.

Quanto alle pendenze, significativo è poi il dettaglio dei procedimenti area SICID, ottenuto scorporando i procedimenti di esecuzioni e fallimenti: al 31.12.2016 le pendenze SICID erano pari a 3.172.368, mentre al 31.12.2017 si registra una pendenza di 3.058.122 procedimenti, mostrando un elevato trend di decrescita.

Inoltre, la rilevazione storica mostra come le pendenze, sia complessive che scorporate (SICID e SIECIC) sia in assoluta diminuzione rispetto al 2003, primo anno di rilevazione stabile sui registri informatizzati.

Infatti, il totale delle pendenze al 2003 dei due registri era pari a 4.597.480 procedimenti, contro i 3.753.955 del 31 dicembre 2016 e i 3.634.146 del 31 dicembre 2017.

Complessivamente, la riduzione più marcata dei procedimenti civili pendenti si rileva in Corte d'Appello, nonostante l'aumento delle iscrizioni complessive: il risultato virtuoso è frutto della crescita delle definizioni, del crollo delle pendenze per le cause in materia di equa riparazione (che sono scese agli attuali 11 mila procedimenti, pari ad un terzo di quelle presenti soltanto quattro anni fa) e della forte riduzione dei procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza.

Presso i Tribunali Ordinari la diminuzione della pendenza è più sensibile per i procedimenti in materia di lavoro e per i procedimenti contenziosi, mentre per le procedure esecutive la flessione della pendenza è estremamente contenuta.

Si rileva una diminuzione delle sopravvenienze per separazioni e divorzi, soprattutto per i divorzi consensuali, le cui iscrizioni registrano un -13% nell'ultimo anno che si stima riconducibile anche agli interventi normativi in materia di ADR.

Per il Tribunale Ordinario la diminuzione complessiva della pendenza è essenzialmente dovuta alla riduzione complessiva delle iscrizioni, tenuto conto della contestuale riduzione, nel 2017, del numero complessivo delle definizioni rispetto al 2016.

In controtendenza sono i Tribunali per i Minorenni, ove l'andamento della pendenza risulta in crescita, con 95.724 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2017: il risultato negativo, tuttavia, è imputabile al forte incremento delle iscrizioni registrato nell'anno appena trascorso, cui l'aumentata produttività non è riuscita a fare integralmente fronte.

Più complessa è la valutazione per gli Uffici del Giudice di Pace, interessati nel corso degli ultimi anni da una profonda revisione, che ne ha ridotto il numero a 394, meno della metà degli uffici preesistenti, per i quali si conferma in ogni caso una tendenza decrescente nel numero di procedimenti iscritti, nelle definizioni ed anche nei pendenti finali.

Per la Corte di Cassazione si registra, nel 2017, un incremento delle iscrizioni ed una sostanziale uguaglianza delle pendenze,

Occorre sottolineare tuttavia che, anche se il Clearance Rate si mantiene superiore all'unità (si definisce più di quanto si iscrive), l'andamento decrescente del numero dei procedimenti definiti, con un -2,8% solo nell'ultimo anno, seppure al momento compensato da una maggior diminuzione nel numero dei procedimenti iscritti in complesso, pari a -3,1% rispetto al 2016, riduce in prospettiva la capacità di smaltimento della pendenza.

Sul sito del Ministero è presente un aggiornamento costante dei dati relativi all'arretrato ed al totale di procedimenti civili e penali pendenti, con indicatori di dettaglio per tutti i Tribunali e tutte le Corti di Appello italiane, quale strumento di trasparenza ed impegno per l'efficienza del servizio giustizia nei confronti di tutti gli operatori giudiziari e degli stessi cittadini.

La pubblicazione trimestrale di tali monitoraggi consente, inoltre, al personale magistratuale degli Uffici (ed ai Dirigenti) di prendere piena consapevolezza – anche in un'ottica di proficua comparazione – della qualità e dell'efficienza conseguite nello svolgimento delle proprie attività giudiziarie.

Il monitoraggio conferma la costante erosione dell'arretrato patologico (ultrannuale in Cassazione, ultra-biennale in Appello e ultra-triennale in Tribunale) che, rilevato al 30 settembre 2017, è pari a circa 623 mila procedimenti, con una riduzione del 10% rispetto all'arretrato rilevato alla data del 31 dicembre 2016.

Dalle valutazioni riportate è possibile tracciare un quadro positivo del servizio giustizia, in quanto il costante decremento delle iscrizioni, se accompagnato dall'elevata produttività fin qui registrata, consentirà nei prossimi anni l'ulteriore erosione della pendenza.

Positivo corollario della riduzione delle iscrizioni e delle pendenze è il contenimento dei tempi di durata delle cause civili.

Nell'anno appena trascorso i tempi di definizione dei procedimenti contenziosi in primo grado sono scesi a 981 giorni, sotto il tetto dei 1000, mentre la durata media dei procedimenti, calcolata sull'intero settore civile del tribunale (contenzioso e non contenzioso) – e, cioè tenendo conto sia di procedimenti con tempistiche più elevate (es. contenzioso commerciale) che di quelli di più rapida definizione (es. decreti ingiuntivi, volontaria giurisdizione), così come viene calcolata in sede di Consiglio d'Europa dal CEPEJ - è stata al 30 giugno 2017 di 360 giorni, così raggiungendosi l'obiettivo prefissato di un anno, registrando un lieve incremento nei mesi successivi.

La diminuzione dei tempi di trattazione delle cause è un dato particolarmente significativo, dal momento che rappresenta un fondamentale elemento qualitativo della risposta alla richiesta di giustizia del cittadino, nonché l'indicatore chiave di valutazione per gli organismi internazionali.

Tale cambio di tendenza, infatti, è stato recepito ed evidenziato positivamente anche dalla Banca Mondiale nel suo ultimo rapporto annuale *Doing Business 2017* nel quale l'Italia ha confermato l'inversione di tendenza realizzatasi negli ultimi anni, guadagnando ulteriori posizioni (dalla 111 posizione del 2016 alla 108 del 2017).

7.3 Breve analisi dei dati per ufficio giudiziario.

Si rimette una breve rassegna ragionata dei dati indicatori per tipologia di ufficio.

La Corte di Cassazione è l'unico ufficio in controtendenza rispetto alla generalizzata riduzione delle pendenze, mostrando un sia pur lieve aumento delle pendenze (106.856 al 30 giugno 2017) rispetto allo stesso periodo del 2016 (106.467).

Il dettaglio delle materie trattate in Corte d'Appello permette di evidenziare la riduzione della pendenza, al 30.6.2017, di 6.797 procedimenti per equa riparazione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Di rilievo la riduzione delle pendenze in materia di previdenza (37.097 al 30 giugno 2017 rispetto ai 44.211 del 30 giugno 2016) e di lavoro (47.436 al 30 giugno 2017 rispetto ai 53.879 del 30 giugno 2016).

Presso i tribunali ordinari, nell'ultimo anno giudiziario si osserva un calo dei procedimenti pendenti per il contenzioso ordinario (614.283 al 30 giugno 2017 rispetto ai 643.047 del 30 giugno 2016) ed anche per quello in materia commerciale (369.207 al 30 giugno 2017 rispetto ai 394.775 del 30 giugno 2016). In calo risultano anche le pendenze del settore lavoro e previdenza ed i fallimenti (92.840 al 30 giugno 2017 rispetto ai 94.969 del 30 giugno 2016). Calano le iscrizioni dei procedimenti esecutivi immobiliari, mentre in lieve aumento risultano le pendenze delle procedure esecutive, mobiliari (198.820 al 30 giugno 2017 rispetto ai 195.167 del 30 giugno 2016) e immobiliari (269.303 al 30 giugno 2017 rispetto ai 235.095 del 30 giugno 2016).

Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie.
Anni Giudiziari 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Dati Nazionali

Uffici	2014/2015			2015/2016			2016/2017		
	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno	Iscritti	Definiti	Pendenti al 30 giugno
Corte di Cassazione									
Procedimenti civili tutte le materie:	29.954	26.383	103.162	29.474	26.179	106.467	30.080	29.688	106.856
Corte di Appello									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	111.384	149.246	334.928	118.436	138.709	314.713	126.536	144.529	296.717
<i>Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario</i>	34.484	41.093	114.660	38.992	38.621	115.053	47.628	43.561	119.087
<i>Contenzioso commerciale</i>	19.583	21.344	76.526	21.264	20.812	77.010	21.820	22.978	75.908
<i>Lavoro non Pubblico Impiego</i>	14.485	17.929	35.188	13.788	16.798	32.183	12.833	16.118	28.893
<i>Lavoro Pubblico Impiego</i>	6.983	8.304	21.986	7.617	7.921	21.696	6.908	10.065	18.543
<i>Previdenza</i>	14.362	30.147	55.855	13.284	24.955	44.211	14.336	21.463	37.097
<i>Equa Riparazione</i>	11.261	20.615	24.523	13.488	19.692	18.291	13.640	20.430	11.494
<i>Volontaria Giurisdizione</i>	10.226	9.814	6.190	10.003	9.910	6.269	9.371	9.914	5.695
Tribunale ordinario									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	2.105.200	2.359.947	2.427.113	2.138.923	2.235.812	2.300.163	2.067.350	2.162.052	2.251.406
<i>Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario</i>	224.390	266.391	654.697	257.069	270.084	643.047	245.776	274.333	614.283
<i>Contenzioso commerciale</i>	136.693	168.914	429.146	130.584	165.969	394.775	128.006	155.268	369.207
<i>Lavoro non Pubblico Impiego</i>	90.565	115.547	169.953	85.288	105.069	150.220	79.824	94.506	135.652
<i>Lavoro Speciali</i>	143.532	167.393	36.508	148.773	154.599	28.849	139.561	142.074	25.667
<i>Lavoro Pubblico Impiego</i>	24.678	27.212	59.526	32.007	31.509	59.951	26.633	33.277	53.158
<i>Previdenza</i>	94.201	130.607	197.553	98.120	105.375	188.492	96.186	104.842	178.790
<i>Istanze di fallimento</i>	41.959	49.471	17.058	39.211	41.598	12.857	35.668	36.887	12.164
<i>Fallimenti</i>	14.849	10.084	92.066	14.246	12.769	94.969	12.198	14.247	92.840
<i>Altre Procedure Concorsuali</i>	3.785	2.975	4.045	3.433	2.712	4.748	3.493	2.949	5.169
<i>Separazioni consensuali</i>	61.229	66.393	19.526	55.975	56.511	19.114	54.087	54.046	19.194
<i>Divorzi consensuali</i>	33.767	36.324	11.582	45.118	40.122	16.618	39.140	41.052	14.818
<i>Separazioni giudiziali</i>	40.714	42.643	55.214	42.094	43.657	53.326	41.163	41.692	52.494
<i>Divorzi Giudiziali</i>	25.689	26.063	35.351	38.463	30.169	43.703	37.253	34.090	46.855
<i>Procedimenti Esecutivi Immobiliari</i>	69.040	64.051	269.151	69.600	69.297	235.095	66.868	69.488	269.303
<i>Procedimenti Esecutivi Mobiliari</i>	362.471	435.062	208.852	320.281	346.445	195.167	321.684	328.623	198.820
<i>Decreti ingiuntivi e altri Procedimenti speciali</i>	505.731	521.028	105.523	500.242	505.571	93.301	499.074	498.342	93.758
<i>Volontaria Giurisdizione</i>	231.907	229.789	61.362	258.419	254.356	65.931	240.736	236.336	69.234
Giudice di pace									
Procedimenti civili tutte le materie di cui:	1.036.115	1.111.014	1.059.701	1.129.087	1.304.480	1.009.282	977.675	969.560	914.880
<i>Opposizione alle sanzioni amministrative</i>	165.175	252.856	333.964	199.137	317.132	276.513	178.109	209.585	228.581
<i>Risarcimento danni circolazione</i>	235.694	229.728	432.210	163.319	184.394	349.280	152.249	147.447	325.955
<i>Opposizione ai decreti ingiuntivi</i>	22.669	23.798	37.056	27.598	29.093	50.742	21.389	20.571	44.169
<i>Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000</i>	131.373	131.476	126.122	165.288	171.189	196.109	179.248	153.413	201.610
<i>Procedimenti monitori e altro</i>	481.204	473.156	130.349	573.746	602.671	136.638	446.680	438.544	114.564
Tribunale per i minorenni									
Procedimenti civili tutte le materie	51.712	53.858	90.208	56.870	55.785	90.310	69.350	63.079	95.724
Gran Totale dei procedimenti civili	3.334.365	3.700.448	4.015.112	3.472.790	3.760.965	3.820.935	3.270.991	3.368.908	3.665.583
<i>Accertamento Tecnico Preventivo - Previdenza</i>	164.834	109.148	206.837	164.952	160.678	211.647	160.558	172.112	197.902
<i>Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata*</i>							49.552	49.771	2.266
<i>Giudice Tutelare</i>			361.029			395.335			428.686

*Attività di natura amministrativa esclusa dal movimento dei procedimenti civili dall'A.G. 2016/2017

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

La fonte dei dati statistici relativi al movimento degli affari della Corte d'Appello e dei Tribunali è il nuovo sistema di datawarehouse della giustizia civile - Ultimo aggiornamento del sistema il 3/10/2017. I dati del Giudice di Pace e dei Tribunali per i Minorenni sono estratti dai modelli inviati dagli uffici e parzialmente stimati, per i Tribunali per i Minorenni nel 2017 è stato introdotto un nuovo modello di rilevazione.

8. La giustizia penale

L'obiettivo di rendere complessivamente più efficace, efficiente e rapido il sistema della giustizia penale e di fornire, in questo modo, concreto supporto al lavoro dell'autorità giudiziaria, ha ispirato l'impegno profuso per giungere, in particolare, all'approvazione da parte del Parlamento della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario".

Si tratta di intervento normativo di ampio respiro nel settore penale, sostanziale e processuale, cui si sono accompagnate nel corso dell'anno una serie di riforme volte al rafforzamento degli strumenti di cooperazione internazionale in materia penale, ormai indispensabili per adeguare in termini di efficacia il contrasto a forme di criminalità, in particolare di matrice terroristica e mafiosa, che si caratterizzano sempre più in senso transnazionale.

8.1 Rafforzamento degli strumenti di assistenza giudiziaria in materia penale

Un primo intervento normativo di rilievo, volto ad agevolare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane, in materia penale, è rappresentato dal decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52, recante "*Norme di attuazione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000*".

Lo strumento è volto a disciplinare l'assistenza giudiziaria in ogni settore non disciplinato dalla direttiva in tema di ordine di indagine europeo, di cui si tratterà in seguito: vige, quindi, con i paesi europei che non abbiano ancora dato attuazione alla direttiva medesima e con i paesi extraeuropei aderenti alla convenzione.

La riforma, che tocca numerosi strumenti di cooperazione tra autorità giudiziarie, si caratterizza per la previsione di forme di assistenza tendenzialmente attivabili mediante la diretta interlocuzione tra le autorità competenti dei diversi Stati; la semplificazione delle procedure di notificazione e comunicazione; le particolari cautele che accompagnano la disciplina del trasferimento temporaneo all'estero o dall'estero delle persone detenute; l'individuazione del procuratore della Repubblica distrettuale quale terminale delle interlocuzioni; l'esecuzione della richiesta di assistenza secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiedente, presso la cui giurisdizione gli atti compiuti sono destinati ad essere utilizzati, fatti salvi comunque i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto; le particolari disposizioni dettate per la disciplina delle attività sotto copertura e per obblighi di reciproca informazione in materia di intercettazioni.

Come accennato in precedenza, con il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, si sono introdotte le "*Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale*".

Attraverso tale strumento normativo è stato finalmente creato un unico istituto di ampia portata applicativa, in sostituzione del previgente quadro giuridico frammentario: si tratta di un mezzo applicabile

all'intero *iter* di raccolta delle prove, dal sequestro probatorio al trasferimento delle prove esistenti, caratterizzato da moduli uniformi e dalla garanzia di tutela dei diritti fondamentali della difesa, compresa l'assicurazione di mezzi di impugnazione equivalenti a quelli disponibili in casi interni aventi analoghe caratteristiche.

Gli elementi fondamentali della riforma sono, anche in tal caso, rappresentati dalla ordinaria corrispondenza diretta tra le autorità giurisdizionali competenti (pur salva la possibilità di adire il Ministero della giustizia); dalla indicazione di tempi certi per il compimento degli atti richiesti; dal principio di proporzione degli atti di indagine rispetto allo scopo probatorio perseguito; dalle particolari cautele che accompagnano la disciplina del trasferimento temporaneo all'estero o dall'estero delle persone detenute; dall'individuazione nel procuratore distrettuale, salvo i casi in cui sia richiesto o altrimenti necessario l'intervento del giudice per le indagini preliminari, quale terminale delle interlocuzioni; particolari disposizioni, anche in tal caso, sono state dettate per la disciplina delle attività sotto copertura e per obblighi di reciproca informazione in materia di intercettazioni.

Tale importante novità normativa ha visto questo Dicastero impegnato anche in un'attività di orientamento e di ausilio informativo degli Uffici giudiziari: infatti con circolare del 26 ottobre 2017, è stato diffuso un manuale operativo composto da 29 dettagliati capitoli (redatto dal Dipartimento Affari di Giustizia), al fine di illustrare tutte le novità del nuovo strumento e di agevolare sul piano pratico il lavoro dell'autorità giudiziaria.

Sul fronte dell'assistenza giudiziaria in materia penale, tuttavia, l'intervento di maggior impatto è da individuare nella riforma del libro XI del codice di procedura penale, approvata con il decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, recante "*disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere*".

Le misure di potenziamento della cooperazione giudiziaria contenute nel nuovo testo non introducono semplici previsioni di natura tecnico-giuridica ma, seguendo un disegno più ambizioso, si propongono di superare la dimensione di esclusività propria degli ordinamenti nazionali, per costruire uno spazio giudiziario europeo realmente fondato sulla reciproca fiducia.

Il testo normativo si qualifica per i seguenti punti cardine: a) individuazione delle fonti applicabili ai rapporti con paesi membri dell'UE e disciplina del principio del mutuo riconoscimento (art.696 c.p.p., artt.696 bis e ss. c.p.p.); b) applicazione delle norme del libro XI del codice di procedura penale nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione solo in mancanza di convenzioni internazionali (art.696 c.p.p.); c) riconoscimento del potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di autorità straniere quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità (art.696 c.p.p.); d) semplificazione e velocizzazione delle procedure attraverso le modifiche agli artt.724 e ss. c.p.p. e dunque superamento del precedente modello fondato sulla competenza della Corte d'appello. In particolare l'art.724 c.p.p. individua ora nel procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto l'organo esecutivo delle richieste di rogatoria, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie che prescindono dal necessario intervento del giudice.

Sono state altresì disciplinate forme specifiche di assistenza giudiziaria in materia di trasferimento temporaneo di persone detenute a fine di indagine e di audizione mediante video o teleconferenza e, in materia di estradizione, è stata introdotta la previsione del potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda solo quando essa possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonché l'estensione delle garanzie del procedimento davanti alla Corte di appello.

Con riguardo all'extradizione dall'estero, si è intervenuti sul principio di specialità disciplinando la sospensione del procedimento ove prevista da convenzioni internazionali per impedire che il soggetto possa essere processato per fatti anteriori a quelli per i quali l'extradizione è stata concessa, salvo che via sia il consenso dell'interessato o dello Stato estero ovvero l'interessato abbia rinunciato in via di fatto alla garanzia, permanendo sul territorio nazionale.

Sono state introdotte norme di semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle sentenze penali straniere (artt.734 e ss. c.p.p.) e la disciplina del trasferimento all'estero dei procedimenti, che può essere disposto fin quando non sia esercitata l'azione penale, con l'ulteriore cautela della possibile riapertura delle indagini, ove l'azione penale non sia esercitata all'estero.

8.2 Innovazioni di diritto penale sostanziale

Sul piano del diritto penale sostanziale, oltre alle significative novità contenute nella legge di riforma n. 103 del 2017, sono state introdotte, con interventi da tempo attesi, la nuova disciplina della corruzione in ambito privato e la fattispecie di reato di tortura.

Con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, l'ordinamento italiano si è adeguato ai principi stabiliti dalla Convenzione penale sulla corruzione sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012, n. 110, principi che comprendono l'introduzione delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato.

In particolare, si è modificato l'articolo 2635 c.c., includendo tra i possibili responsabili di corruzione passiva, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, e prevedendo la punibilità di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Sono state, inoltre, ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, si è introdotto l'articolo 2635-bis c.c. che disciplina l'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo che dal lato passivo, nonché il nuovo articolo 2635-ter c.c., in materia di pene accessorie.

Infine, è stata adeguata alla riforma la normativa parallela della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Con la legge 14 luglio 2017 n. 110 è stato finalmente introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il reato di tortura, recependo le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984. In particolare,

il nuovo art. 613-*bis* c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Anche il complessivo sistema di tutela delle vittime di reato, nel corso degli ultimi tre anni, è stato interessato da un radicale processo di riforma. Proprio la necessità di rafforzare i soggetti più vulnerabili ha ispirato iniziative normative attraverso le quali si è inteso delineare un vero e proprio Statuto delle persone vulnerabili, dettando una disciplina generalizzata per la protezione, l'assistenza e la tutela della persona offesa da ogni reato.

In attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, ha infatti apprestato un adeguato apparato difensivo per tutte le vittime di reato, soprattutto le più vulnerabili, nella consapevolezza non solo di un doveroso adeguamento agli standard europei, ma, soprattutto, della necessità di assicurare posizione paritaria ai diritti di tutte le parti del processo.

Il sistema di tutela è stato ulteriormente affinato con l'adozione del d.lgs. n. 122 del 2016 che ha istituito un Fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti; in particolare, il provvedimento prevede un indennizzo destinato a rimborsare le spese mediche e assistenziali in favore delle vittime di lesioni personali gravi o gravissime, di violenza sessuale e di omicidio, nel caso in cui la parte offesa non ottenga ristoro o nei casi in cui non sia stato possibile identificare l'autore del reato o processarlo perché non punibile o non imputabile. A copertura del Fondo, è previsto un contributo annuale a carico dello Stato pari a 2,6 milioni di euro, teso ad integrare il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", già istituito presso il Ministero dell'Interno.

Con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari, la legge europea 2017, rivalutando anche i requisiti di accesso al Fondo, ha previsto la rideterminazione del contributo annuale dello Stato da 2,6 milioni a 4 milioni di euro e l'estensione della copertura anche agli anni 2006-2015, con uno stanziamento mirato pari ad euro 40 milioni.

Nella prospettiva di ulteriormente rafforzare la tutela delle vittime di reati intenzionali violenti, su proposta del Ministero della giustizia, la legge di bilancio 2018 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, una ulteriore integrazione finanziaria del Fondo di solidarietà, per un importo pari a 7,4 milioni di euro, così da incrementare la misura degli indennizzi.

La costante attenzione riservata al tema delle vittime vulnerabili è testimoniata anche da ulteriori iniziative legislative.

È stata approvata nel mese di dicembre 2017 la legge recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, che modifica, tra l'altro, l'art. 577 c.p. in relazione alle aggravanti del reato di omicidio, con la previsione della pena dell'ergastolo ove il reato sia commesso in danno del coniuge o di persona comunque legata al responsabile da relazione affettiva.

Il decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018, intervenendo sull'art. 162-ter c.p., ha inoltre escluso il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., anche nelle ipotesi non aggravate, dal novero dei reati suscettibili di estinzione in seguito a condotte riparatorie.

8.3 Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale: legge 23 giugno 2017, n. 103

La riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 costituisce intervento che, per ampiezza e visione, non pare avere precedenti recenti ed i cui tratti salienti possono solo sinteticamente essere rappresentati, con riferimento alle modifiche nell'ambito del diritto penale sostanziale e processuale, essendo stata già trattata l'iniziativa di riforma dell'ordinamento penitenziario.

Si tratta di un provvedimento legislativo di notevole rilievo e di ampio respiro, per l'attuazione del quale la recente legge di bilancio ha istituito un apposito fondo, con dotazione pari a € 10 milioni per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per l'anno 2020, previsione che conferma la fortemente voluta ripresa - progressiva, ma consistente - di investimenti per la giustizia.

Si spongono di seguito, e necessariamente per sintesi, gli interventi maggiormente significativi.

E' stato introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie: nei reati procedibili a querela suscettibile di remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina, ove possibile, le conseguenze del reato prima che abbia inizio il dibattimento.

Sono stati, poi, introdotti correttivi alla disciplina del regime di procedibilità per taluni reati: una delega, in particolare, ha affidato al Governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati minori contro la persona o il patrimonio, salvo che la vittima sia in condizioni di debolezza (per età o infermità) o ricorrano particolari aggravanti.

Si è proseguito il cammino volto alla realizzazione di un nuovo statuto dei diritti delle persone offese: è stato previsto che, fatto salvo il segreto investigativo, a sei mesi dalla presentazione della denuncia o querela la persona offesa ha diritto di conoscere lo stato del procedimento ottenendo informazioni dal pubblico ministero; viene, inoltre, riconosciuto alla persona offesa un termine maggiore per opporsi alla richiesta d'archiviazione, di cui dovrà esserle dato sempre avviso non solo per i delitti commessi con violenza, ma anche nel caso di furto in abitazione o con strappo; è stata poi prevista la sanzione della nullità del provvedimento di archiviazione adottato in assenza dell'avviso alla persona offesa.

Sono stati introdotti aumenti della pena minima per delitti di particolare allarme sociale, quali furti in abitazione, furti aggravati, rapina semplice, rapina aggravata ed estorsione aggravata: si tratta di interventi tali da rendere meno agevole la concessione della sospensione condizionale della pena o condanne eccessivamente lievi nei casi di riti alternativi.

E' stata, inoltre, introdotto un severo aumento delle pene per il delitto di voto di scambio che viene sanzionato con la reclusione da 6 a 12 anni, a fronte della più lieve previgente previsione (da 4 a 10 anni di reclusione).

Sono state dettate norme volte a garantire tempi certi per la chiusura delle indagini: il rinvio a giudizio o l'archiviazione dovranno essere, infatti, richiesti dal pubblico ministero entro tre mesi (prorogabili di altri tre mesi dal procuratore generale presso la corte d'appello se si tratta di casi complessi) dalla scadenza rispettivamente dei termini a seguito di notifica di avviso di conclusione delle indagini ovvero di quelli previsti per l'indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo, tuttavia, il termine è fissato a quindici mesi. In caso di inerzia del pubblico ministero è prevista l'avocazione del procedimento da parte del Procuratore generale presso la corte d'appello. E' stato, inoltre, contemplato uno specifico potere di vigilanza del Procuratore della Repubblica sulla tempestiva e regolare iscrizione delle notizie di reato.

Lo stesso spirito anima le norme finalizzate al superamento di eventuali tempi morti innanzi al giudice per le indagini preliminari: nel caso in cui non sia accolta la richiesta di archiviazione, il giudice dovrà fissare l'udienza camerale entro tre mesi e, successivamente, ove non ritenga necessarie ulteriori indagini, dovrà provvedere e decidere sulle richieste del pubblico ministero nel termine di tre mesi.

Ulteriore elemento caratterizzante della riforma è stata la modifica della disciplina della prescrizione: il relativo termine resta sospeso per diciotto mesi dalla sentenza di condanna in primo grado e per altri diciotto mesi a seguito della condanna in appello; inoltre, è stato previsto che la prescrizione sia sospesa (per un massimo di sei mesi) nel caso di rogatorie all'estero.

Sul medesimo istituto si è inoltre intervenuti, in linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, prevedendo che, nei casi di reati di violenza contro i minori, la prescrizione inizi a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima. È stato, poi, previsto l'aumento dei termini prescrizionali per i reati di corruzione (propria e impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, reati che notoriamente emergono molto tempo dopo essere stati commessi. Ai processi per delitti contro la pubblica amministrazione dovrà essere assicurata, inoltre, trattazione prioritaria.

È stata prevista la possibilità che, nel corso delle indagini per reati di mafia e terrorismo, il giudice possa differire il colloquio tra l'arrestato e il suo difensore, fino al termine massimo di cinque giorni.

È stato reintrodotta nell'ordinamento il concordato sui motivi d'appello, entro limiti che portano ad escludere dall'applicazione dell'istituto reati particolarmente gravi nonché agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Più rigoroso e specifico l'atto di impugnazione: dovrà, a pena di inammissibilità, indicare le prove ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente nonché le richieste istruttorie. Al fine di agevolare l'individuazione dei punti oggetto di impugnazione, sono scanditi con maggiore puntualità e particolare attenzione alla valutazione delle prove i requisiti della sentenza. L'impugnazione potrà essere proposta personalmente dall'imputato, purché non si tratti di ricorso per cassazione. Con delega si incarica il Governo di limitare in alcune specifiche ipotesi la legittimazione all'appello da parte del pubblico ministero (condanna solo in caso di modifica del titolo o esclusione di aggravante ad effetto speciale) e dell'imputato (proscioglimento solo se non con formula piena).

Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio, una testimonianza) l'autorità giudiziaria sarà tenuta a rinnovare l'istruttoria.

Il ricorso per cassazione è stato sottoposto a interventi incisivi con spiccata finalità deflattiva: da un lato, aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi e, dall'altro, è stata dettata una disciplina semplificata per l'inammissibilità quando vi siano alcuni specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini. E' poi previsto che, in caso di 'doppia conforme' di assoluzione, il ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano, inoltre, le ipotesi di annullamento senza rinvio e si rafforza la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite mediante l'introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art.618 c.p.p.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è stato, infine, limitato ai vizi della espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all'illegalità della pena o delle misure di sicurezza.

Per incentivare il ricorso al decreto penale di condanna, è stato consentito al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell'imputato, prevedendo un valore di conversione della pena detentiva che può essere ridotto sino a 75 euro.

In tema di giudizio abbreviato, dopo l'ammissione non potranno più essere proposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, saranno sanate; è poi previsto che in caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, l'imputato possa formulare istanze subordinate di abbreviato senza condizioni o di patteggiamento. E' stato, poi, introdotto uno sconto di pena maggiorato (pari alla metà) per le contravvenzioni.

Per venire incontro a precise esigenze di sicurezza, di celerità e di contenimento degli impegni e dei costi delle traduzioni, il ricorso all'intervento in videoconferenza è stato ampliato nei processi di mafia, terrorismo e criminalità organizzata precisando che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze civili), per collaboratori di giustizia, testimoni sotto protezione e agenti infiltrati. L'eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice con decreto motivato, mai comunque adottabile nei casi di detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Il giudice inoltre, fuori dalle ipotesi obbligatorie, può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche per ragioni di sicurezza, per la complessità del dibattimento o per la testimonianza di un detenuto.

Innovazioni profonde al sistema penale sono state o saranno a breve introdotte attraverso i decreti legislativi delegati con la stessa legge 103 del 2017: si tratta, in particolare, del sistema delle intercettazioni telefoniche e tramite captatore informatico, del sistema delle impugnazioni e del regime di procedibilità a querela, nonché la riserva di codice in materia penale e la riforma del casellario giudiziale. Tali deleghe si aggiungono a quelle – già citate – in materia di ordinamento penitenziario e di misure di sicurezza.

8.3.1 Le intercettazioni

Negli ultimi giorni del 2017 si è giunti all'approvazione definitiva del decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni”, in attuazione della legge 23 giugno 2017, n.103, che, al comma 82 dell'articolo 1, ha delegato il Governo a riformare la disciplina sotto profili diversi: in primo luogo, in relazione al procedimento di selezione del materiale intercettato; ancora, con riguardo alla necessità di provvedere alla regolamentazione dell'intercettazione mediante captatore informatico; infine, con l'introduzione della sanzione penale per la divulgazione illecita di registrazioni fraudolente.

Con riguardo al primo profilo di intervento, va ricordato che da tempo sono allo studio diverse proposte di revisione della normativa codicistica in tema di intercettazioni, fondamentale strumento di indagine, la cui disciplina deve tuttavia salvaguardare al contempo – realizzando un giusto equilibrio fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale – sia la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che il diritto all'informazione.

Gli interventi a garanzia della riservatezza delle comunicazioni si sono delineati con l'adozione di disposizioni in ordine all'utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle captazioni, nonché con una nuova disciplina del procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale.

Lo scopo è stato quello di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l'indebita divulgazione di fatti penalmente non rilevanti o di riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell'attività investigativa. Da qui la necessità di intervenire sulla procedura cosiddetta di stralcio e di prevedere l'istituzione di un archivio riservato, tenuto presso ciascun ufficio delle Procure della Repubblica, per la custodia delle intercettazioni e relativi atti, destinati a restare segreti e non divulgabili.

Parte dell'intervento di riforma è dedicato, poi, alla disciplina delle intercettazioni mediante captatore informatico. L'utilizzo del cosiddetto “trojan”, infatti, pur ampiamente praticato nella realtà investigativa, non era oggetto di alcuna regolamentazione ed era stato sin qui affidato all'interpretazione giurisprudenziale, trattandosi di una situazione assimilabile all'intercettazione ambientale.

Come noto, il “trojan” è un *malware* occultamente installato dall'inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva, che consente in ogni momento di captare tutto il traffico dati (sia in entrata che in uscita), di attivare da remoto il microfono e la telecamera registrando le attività, di “perquisire” gli hard disk e di acquisire copia integrale del loro contenuto, di intercettare tutto quanto digitato sulla tastiera, di fotografare le immagini ed i documenti visualizzati.

Seguendo le indicazioni della legge delega, è stato perseguito l'obiettivo di disciplinare l'installazione del captatore con riguardo ai dispositivi portatili, regolamentando la sua attivazione da remoto, secondo le indicazioni di tempo e di luogo contenute nel decreto di autorizzazione, al fine di evitare intrusioni indebite nella sfera domestica del soggetto controllato, dal momento che l'intercettazione in

privata dimora è linea generale consentita solo ove vi si stia svolgendo attività criminosa. Restano, comunque, escluse da tali limitazioni le ipotesi in cui si proceda per l'accertamento di gravi reati di mafia e terrorismo, oltre che di quei delitti specificamente indicati nell'articolo 51-bis del codice di procedura penale.

È stato, infine, introdotto nel codice penale un nuovo reato che punisce colui che, partecipando a una comunicazione con la persona offesa, ne raccolga il contenuto, con mezzi insidiosi (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recarle nocimento nella reputazione: si sono intese sanzionare condotte che possono arrecare un grave pregiudizio all'onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini o parole carpite quando la stessa riteneva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.

Il reato è costruito intorno al dolo specifico di recare danno alla reputazione altrui ed alla condotta di diffusione di immagini, suoni o conversazioni, registrate o riprese attraverso qualsiasi strumento. La punibilità è, comunque, esclusa nel caso in cui della registrazione effettuata senza consenso si possa fare uso legittimo in ambito processuale, ovvero quale legittimo esercizio di un diritto - compreso evidentemente quello di cronaca - che la legge delega ha fatto espressamente salvo.

Modificando l'articolo 114, comma 2, c.p.p., si è previsto che il divieto di pubblicazione fino alla conclusione delle indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare non riguardi l'ordinanza cautelare, che, quindi, cessato il segreto, è pubblicabile: l'innovativa previsione intende realizzare un più incisivo - e realistico - bilanciamento tra la tutela della riservatezza delle persone coinvolte nelle operazioni di intercettazione e quella della libertà di stampa con il connesso diritto all'informazione: non v'è ragione per sottrarre l'ordinanza cautelare, elaborata secondo i nuovi criteri, che impongono cautela nell'inserimento nella relativa motivazione dei contenuti delle intercettazioni, alla possibilità di pubblicazione, in vista proprio del rafforzamento del diritto all'informazione.

E' stata data poi concreta attuazione alla delega in punto di "*semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*": si interviene, con autonoma disposizione, per consentire l'accesso alle intercettazioni, nei casi già previsti dalla legge - articolo 266, lettera b), c.p.p. -, sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini, dunque attraverso la previsione di presupposti meno rigorosi per l'autorizzazione, secondo il modello già sperimentato per il contrasto alla criminalità organizzata.

Come meglio si evidenzierà nel prosieguo, alla riforma si è accompagnata una rideterminazione complessiva delle modalità di computo delle spese di intercettazione.

8.3.2 Le impugnazioni

La riforma della disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione si inserisce nel più ampio programma riformatore teso principalmente alla semplificazione e velocizzazione dei processi, così da garantire l'attuazione del principio della ragionevole durata.

Gli aspetti più significativi dell'intervento normativo in esame riguardano, in primo luogo, la limitazione dell'appello del procuratore generale presso la Corte di appello e la riduzione dei casi di impugnazione da parte del pubblico ministero, attraverso la previsione della legittimazione ad appellare solo nei casi di sentenza di proscioglimento, nonché di condanna limitatamente all'ipotesi di sentenza che abbia modificato il titolo di reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. L'imputato, a sua volta, sarà legittimato ad appellare la sentenza di condanna, nonché quella di proscioglimento emessa al termine del dibattimento, ad eccezione delle pronunce con le formule "perché il fatto non sussiste" e "perché l'imputato non ha commesso il fatto". Oltre a ciò l'appello incidentale sarà ammesso solo se proposto dall'imputato ed è stata esclusa l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa.

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace sarà ammissibile soltanto per violazione di legge.

Nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono state introdotte, infine, disposizioni volte a razionalizzare le procedure, anche migliorando l'ordine nelle attività meramente preparatorie, e ad assicurare una maggiore sinergia tra gli uffici giudicanti.

8.3.3 La procedibilità a querela

Con tale filone di delega si intende realizzare un significativo ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela, per contribuire al miglioramento dell'efficienza del sistema penale, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto di nuova introduzione della estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter del codice penale), che si applica ai reati procedibili a querela rimettibile.

La procedibilità a querela costituisce infatti un punto di equilibrio e di mediazione fra due opposte esigenze: da un lato, quella di evitare che si determinino meccanismi repressivi automatici in ordine a fatti che non rivestono particolare gravità e, dall'altro, quello di far emergere e valorizzare l'interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito di penalità connotato dall'offesa a beni strettamente individuali.

8.3.4 Riserva di codice.

Ulteriore ambizioso obiettivo della riforma è quello della "attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che